APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 6 (Convenzione)

I contraenti conferiscono per lo scopo anzidetto in denaro ed immobili:

1° il Ministero dell'istruzione pubblica L. 12,000,000, contributo fisso ed invariabile, escluso per qualsiasi motivo un onere diverso e maggiore;

2° il comune di Torino:

a) terreni di circa metri quadrati 142,000, compresi fra i corsi Bramante e Galilei, la via Santena, corso Spezia, vie Cherasco, Molinette e Genova; di cui metri quadrati 91,000 circa per la nuova sede dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della citta' di Torino e per i suoi futuri ampliamenti (metri quadrati 30,000 circa); metri quadrati 36,500 per la sede delle cliniche e patologie mediche e chirurgiche e per l'Istituto di anatomia patologica; metri quadrati 8,000 circa per la nuova sede dell'Ospedale e della Clinica dermosifilopatica, con ingresso dal corso Spezia e dalla via Cherasco; e metri quadrati 6,500 circa per la nuova sede della Clinica psichiatrica del Regio manicomio, con ingresso da via Cherasco;

b) contributo in denaro..... L. 23,000,000

(contributo fisso ed invariabile, escluso, per qualsiasi motivo, un onere diverso o maggiore;

3° i signori Abegg..... L. 10,000,000

4° la Cassa di risparmio di Torino... » 5,000,000

(esclusi per qualsiasi motivo obblighi o responsabilita' finanziarie che eccedano tale cifra);

5° l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, quale contributo fisso ed invariabile, escluso qualsiasi onere diverso o maggiore..... » 1,500,000

6° la provincia di Torino..... » 500,000

(somma fissa ed invariabile qualunque sia per essere l'ammontare definitivo della spesa per l'esecuzione delle opere di cui si tratta);

7° l'Ospedale di San Giovanni Battista: l'arredamento dei mobili di infermeria, delle camere di medicazione e di operazione e dei laboratori ed annessi, dei suoi padiglioni ospitalieri di cui alla lettera A-1°) dell'articolo 2 della presente, nonche' l'arredamento dei mobili

d'infermeria dei padiglioni universitari 7, 8, 9, 10, con esclusione di qualsiasi altro ambiente, dei servizi accessori, degli impianti generali e particolari dei vari servizi sanitari ed economali e degli infissi in genere, ed escluso eziandio qualsiasi altro contributo che occorresse per condurre a compimento l'opera;

8° il Regio manicomio: l'arredamento dei mobili per le opere indicate alla lettera C) dell'articolo 2 della presente, con esclusione degli impianti generali e particolari, dei servizi accessori e degli infissi, ecc. come e' specificato per l'Ospedale San Giovanni al n. 7°, fino alla concorrenza di lire 100,000, restando la relativa manutenzione a carico della Clinica;

9° l'Ospedale San Lazzaro: l'arredamento del sifilicomio e della clinica, valutato lire 100,000.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it